



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08 DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA (FNOPO)

Tra:

La **Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica - FNOPO**, Ente Pubblico non Economico, con sede a Roma in Piazza Tarquinia 5/D, Codice Fiscale 80181890585, istituita con DLT CPS 13 settembre 1946, n. 233 “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”, come modificato dall’art. 4 della Legge 31.01.2018, n. 3 recante “*Riordino delle professioni sanitarie*” e dal relativo Regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n. 221 “*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233*”, e qui rappresentata dalla dott.ssa Silvia Vaccari in qualità di Presidente legale rappresentante pro-tempore, **di seguito denominata “FNOPO”**

e

Lo **STUDIO MARCHETTI di Marchetti Alessandro** P.I. 09034081001, con sede legale in Roma, via Torino di Sano,31 nel presente atto rappresentata nella persona del suo legale rappresentante, Alessandro Marchetti, nato a Roma il 26/11/1977, domiciliato per la carica presso la sede dello Studio Marchetti

PREMESSO

- il D. Lgs. 31.03.2023, n° 36 e autorizza all’art. 50, comma 1, lett. b), l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità;
- che la FNOPO, con delibera n. 61 del 28/12/2023, preso atto della volontà di rinnovo dal contratto in essere da parte del consulente, alle stesse condizioni economiche, ha deliberato l’affidamento diretto del servizio allo Studio Marchetti per un ulteriore anno.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

1.1. Il presente contratto disciplina l’erogazione del “Servizio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08” descritto all’art. 3 da parte di Studio Marchetti in favore del Committente.

Art. 2 (Durata e rinnovo del contratto)

2.1. - Il servizio avrà durata di n° 1 (uno) anno con decorrenza **dal 01/01/2024 al 31/12/2024**. In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito.

2.2. La FNOPO si riserva la possibilità di procedere alla proroga del contratto per il tempo necessario all’espletamento di eventuale procedura concorrenziale per un nuovo affidamento del servizio e/o del



reperimento di altro consulente con modalità di affidamento diretto.

Art. 3 (Descrizione del servizio)

3.1. Con il “Servizio di Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008” STUDIO MARCHETTI si impegna a prestare a favore del committente lo svolgimento di attività a supporto degli obblighi a carico del Committente in termini di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008.

3.2. Il supporto di STUDIO MARCHETTI, per i descritti adempimenti, sarà finalizzato:

1. all’analisi delle possibili soluzioni al miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualità, nonché per la stesura della documentazione tecnica prevista per la conformità al D.lgs 81/08 sicurezza sul lavoro della FNOPO;
2. all’assunzione dell’incarico esterno di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno), il quale avrà il compito di istituire tutti le procedure necessari a dimostrare la conformità dell’azienda al decreto della sicurezza sul lavoro;
3. all’assunzione dell’incarico esterno di medico competente, il quale avrà il compito di istituire un protocollo sanitario per ogni lavoratore, collaborare con il datore di lavoro e con l’RSPP alla valutazione dei rischi, effettuare la sorveglianza sanitaria come programmato;
4. alla consulenza sulla sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08, consistente in:
 - 4.1. Incontri con il personale mirati all’acquisizione delle informazioni, interfaccia con l’operativo, la direzione aziendale ed i responsabili di funzione per la predisposizione delle misure necessarie la conformità alla sicurezza;
 - 4.2. Definizione del contesto dell’organizzazione, del campo di applicazione, delle parti interessate coinvolte, dei processi aziendali e rispondenza della sicurezza durante l’applicazione;
 - 4.3. Risk-based - Il Risk-based permette all’organizzazione di individuare i fattori di rischio di un processo, migliorare la sicurezza, minimizzare gli effetti negativi e porre le azioni di prevenzione;
 - 4.4. Disegnazione dei processi, identificazione delle risorse coinvolte interne e/o esterne, definizione dei requisiti in relazione alla loro natura e complessità;
 - 4.5. Trasferimento delle informazioni alle parti interessate dipendenti e/o fornitori: all’occasione delle responsabilità,
 - 4.6. Definizione delle competenze, norme e codici di condotta, formazione e valutazione delle risorse;
 - 4.7. Identificazione dei KPI necessari il monitoraggio, la misurazione, l’analisi e la valutazione della sicurezza;
 - 4.8. Miglioramento dell’idoneità, dell’adeguatezza e dell’efficacia della sicurezza sulla base delle analisi e delle valutazioni dati.
5. Documenti sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08:
 - 5.1. Elaborazione, modifica e integrazione della documentazione necessaria a trasferire le informazioni per la sicurezza ai lavoratori e la conformità dell’azienda al decreto legislativo;
 - 5.2. Documento di valutazione dei rischi DVR: il documento, firmato dal legale rappresentate e dal nostro RSPP, definisce il modello organizzativo generale della sicurezza;
 - 5.3. Procedure Operative: ciascun processo aziendale verrà elencato determinando le risorse necessarie, le mansioni, i ruoli e le responsabilità della sicurezza;
 - 5.4. Istruzioni Operative: necessari a chiarire in maniera sistematica il funzionamento dei processi in sicurezza;
 - 5.5. Modelli di registrazioni: documenti necessari a dimostrare le attività svolte e la tenuta sotto controllo della sicurezza;
6. Corsi di formazione:



- 6.1. Erogazione di tutti i corsi di formazione previsti dal decreto 81/08 (senza alcun limite di partecipanti): “INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, ”, come previsto dal ART. 36/37 e dall’Accordo Stato-Regioni de 21/12/2011;
- 6.2. Corsi teorico/pratico di “ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO”, (D.M. 388/2003);
- 6.3. Corsi teorico/pratico di “ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI” (D.M. del 10 Marzo 1998);
- 6.4. Corsi teorico/pratico di “RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” – RLS (Art. 37 comma 11 del D.Lgs.81/2008);
7. Assistenza e supporto tecnico:
 - 7.1. Indicazione degli adempimenti previsti dalla normativa sicurezza e ambiente;
 - 7.2. Interfaccia con il personale ed i responsabili aziendali per la predisposizione delle misure necessarie;
 - 7.3. Assistenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti di controllo;
 - 7.4. Assistenza telefonica/ on site/on center.

3.3. Eventuali ulteriori attività richiesta dal committente, oltre quelle di cui al punto 3.2, potranno essere concordate tra le parti con preventivo a parte che STUDIO MARCHETTI rimetterà al committente per accettazione.

Art.4 (Modalità di svolgimento del Servizio)

4.1. Lo STUDIO MARCHETTI è azienda certificata ISO 9001. Le attività di consulenza, descritte al punto 3.2. sono verificate e validate da Ente di certificazione esterno. I consulenti osserveranno le attività lavorative aziendali al fine di: assimilare il know-how aziendale e, seguendo i cicli operativi, evidenziarne le fasi critiche. Implementare migliorie per accrescere la qualità dei servizi e vigilare sulla loro applicazione da parte dei lavoratori.

Per l’espletamento delle attività in oggetto, STUDIO MARCHETTI definisce un piano di lavoro nel quale individuare obiettivi da raggiungere e traguardi. Le attività si svolgeranno, con cadenza programmata, presso il sito del cliente.

Art. 5 (Condotta del fornitore)

5.1. STUDIO MARCHETTI si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al precedente articolo 3, con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, e in piena autonomia tecnica e organizzativa.

Art. 6 (corrispettivo e modalità di pagamento)

6.1. Il corrispettivo complessivo del servizio, dovuto dal singolo committente fruitore del servizio per tutto il periodo di durata contrattuale, si intende onnicomprensivo, ossia include l’intero compenso per la prestazione e le spese generali, fatta eccezione per la percentuale destinata all’Iva (nella misura stabilita dalla normativa vigente al momento dell’esecuzione del contratto e della relativa fatturazione).

6.2. Il corrispettivo complessivo del servizio pari ad € **1.800,00 (milleottocento euro/00) al netto di IVA**, resterà dunque invariato per tutta la durata del contratto e verrà liquidato, previa emissione di fattura elettronica, in una soluzione al pagamento del 50% della fattura, per un importo di 900,00 €, previa ricezione nel sistema di interscambio di vostra fattura elettronica, e il saldo del restante 50% a sei mesi con le medesime modalità.

Nient’altro può essere preteso da STUDIO MARCHETTI per prestazioni comunque riconducibili a quelle indicate all’art. 3 del presente contratto.

6.3. Il pagamento della fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico, sul conto corrente indicato e dedicato, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010.

Art. 7 (Affidamento e sottoscrizione del contratto)

7.1. STUDIO MARCHETTI sottoscrive il relativo contratto previa trasmissione alla FNOPO dei dati previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), di cui al successivo art. 16.



7.2. Dell'avvenuto affidamento dell'incarico sarà data pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente anche sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della FNOPO.

Art. 8 (Diritto di recesso)

8.1. In caso di inadempienze di particolare gravità nell'erogazione del servizio o di interruzione totale o parziale del medesimo non dipendente da causa di forza maggiore, è facoltà del Committente recedere anticipatamente dal presente contratto, previa messa in mora per inadempimento, rimasta senza effetto per 15 giorni.

8.2. Eventuali inadempienze da parte del Committente saranno regolate dalla normativa di cui al codice civile e dal D. Lgs. 6.09.2005, n° 206

Art. 9 (Responsabilità per danni)

9.1. I Professionisti consulenti saranno responsabili, così come previsto dal presente disciplinare nonché dalle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati alla FNOPO in occasione o per lo svolgimento del servizio affidato.

9.2. Il Professionisti Consulenti saranno responsabili anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti danni i predetti manterranno indenni la FNOPO.

Art. 10 (Obblighi di riservatezza e segretezza)

10.1. STUDIO MARCHETTI si impegna a non divulgare notizie o informazioni inerenti i dati elaborati per conto del Committente dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

STUDIO MARCHETTI si attiene comunque, come il Committente, alle norme in vigore sulla tutela della privacy.

Art. 11 (Divieto di cessione del contratto)

11.1. È fatto divieto di cessione del contratto, anche parziale.

Art. 12 (Inadempimento e risoluzione del contratto)

12.1. La FNOPO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui sia stata riscontrata una cessione del contratto. In questo caso è fatto salvo il diritto della FNOPO al risarcimento dei danni;
- b) cessazione del servizio e/o inesatto adempimento.

Art. 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e responsabilità del prestatore del servizio)

13.1. STUDIO MARCHETTI si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

13.2. La stessa si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 14 (Obbligo del rispetto delle norme di sicurezza)

14.1. STUDIO MARCHETTI è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

Art. 15 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

15.1. STUDIO MARCHETTI, in relazione al servizio in argomento, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando il c/c dedicato ed impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni futura variazione.



Art. 16 (Foro competente)

16.1. In relazione alla interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 17 (Norme sulla privacy)

17.1. Ai fini del trattamento dei dati STUDIO MARCHETTI dichiara espressamente di aver preso visione della relativa informativa predisposta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, nonché del D. Lgs. 101/2018 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (provvedimenti tutti relativi al trattamento dei dati personali).

Art. 18 (Spese contrattuali)

18.1. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

18.2 Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, anche se non richiamate espressamente nel presente contratto, sono a totale carico dei Consulenti, senza diritto di rivalsa nei confronti della FNOPO.

Roma, 4 gennaio 2024

(dott. Alessandro Marchetti)

Per la Stazione Appaltante

***Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica
dott.ssa Silvia Vaccari n.q. Presidente l.r.p.t.***

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c il Consulente Fiscale dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Modalità di prestazione del servizio (art.4); Corrispettivo e modalità di pagamento (art. 6); Responsabilità per danni (art. 9); Obblighi di riservatezza e segretezza (art. 10); Divieto di cessione del contratto (art. 11); Spese contrattuali (art.182).

Roma, 4 gennaio 2024

(dott. Alessandro Marchetti)